



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – div VII

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26 ottobre 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Piera Del Buono, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della LARES SRL, per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità collettiva ai sensi della l.223/1991.

Sono presenti:

- Per LARES SRL, Paola Ferri, Andrea Peressutti, Antonio Paglialonga, Andrea Zini;
- Per LEGACOOP SERVIZI, Gianfranco Piseri;
- Per FILCAMS CGIL, Vincenzo Quaranta;
- Per FISASCAT CISL, Elena M. Vanelli, Angela Lazzaro;
- Per le RSA, Manuela Zoida, Sonia Orsini.

Per la UILTRASPORTI e la UILTUCS UIL, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- La LARES SRL, con sede legale in Milano, svolge attività di portierato, call center, guardiania non armata e servizi simili nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana, occupa complessivamente alle proprie dipendenze 178 lavoratori (di cui 7 a tempo

determinato, in scadenza entro il prossimo 31 dicembre) inquadrati ai fini previdenziali nel settore terziario – non beneficiando, pertanto di ammortizzatori sociali a regime – ed applica il CCNL Imprese di pulizia, servizi integrati e multi servizi.

- In data 8 agosto 2011 la Società ha aperto una procedura di mobilità collettiva per 180 lavoratori in esubero, pari alla totalità dell'organico impiegato. Nella lettera di avvio della procedura si afferma che la riduzione di personale è determinata dalla cessazione delle attività, dovuta alla insostenibilità del conto economico, in perdita da molti mesi sia in termini di diminuzione di competitività che di calo della domanda.
- La suddetta procedura si è conclusa in sede sindacale in assenza di accordo. Pertanto, con nota prot. n. 32/0002166/MA003.A001 del 6 ottobre 2011, la Società ha presentato istanza di convocazione presso questo Ministero al fine dell'espletamento della fase amministrativa ex artt. 4 e 24 l. 223/1991.
- Con successiva nota prot. n. 32/0003254/MA003.A001 del 20 ottobre 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti interessate per la riunione odierna.

CONSIDERATO

il D.L. 06.07.2011, n. 98., recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ed in particolare l'art. 18, co. 2, il quale prevede che "l'art. 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come successivamente prorogato, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Dalla medesima data, nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del predetto decreto-legge n. 185 del 2008, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro, e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione".

ROS

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. Dopo ampio confronto, le Parti convengono sulla impossibilità di fronteggiare il problema occupazionale derivante dalla cessazione delle attività aziendali mediante soluzioni alternative al licenziamento collettivo e concordano la collocazione in mobilità di un numero massimo di 171 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (dei quali 123 di età inferiore ai 50 anni e 48 di età superiore ai 50 anni).
2. I licenziamenti saranno effettuati nel termine di legge di 120 giorni dalla stipula della presente intesa.
3. La Società si impegna a richiedere l'attivazione della misura di cui al citato art. 18, co. 2, D.L. n. 98/2011 per i lavoratori che verranno licenziati entro il 31 dicembre 2011, quantificati, presumibilmente, in 100 unità.
4. Per i lavoratori che saranno licenziati dopo il 31 dicembre 2011, le Parti attenderanno l'emanazione della normativa temporale di riferimento, al fine di verificare la possibilità di offrire loro ammortizzatori sociali a sostegno del reddito.
5. Ai sensi dell'art. 7 – ter co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 31, L. n. 220/2010, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento economico.
6. La scrivente D.G. delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro rende noto alle Parti che all'istanza di concessione da presentare al più presto, e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della D.G. delle Politiche Attive e Passive del Lavoro (già D.G. Ammortizzatori Sociali) dovrà essere allegata, debitamente compilata, la tabella consegnata nella riunione odierna e che detta tabella dovrà essere

OS

h
A
M
S


altresi inviata, in formato elettronico, al seguente indirizzo e-mail:
div04ammortizzatori@lavoro.gov.it


7. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperita e conclusa con esito positivo la fase amministrativa della procedura di mobilità ai sensi e per gli effetti della legge n. 223/1991, anche ai fini dell'attivazione della misura di cui al richiamato art. 18, co. 2, D.L. 06.07.2011, n. 98.

Letto, confermato e sottoscritto.


LARES SRL


Pres. / Amministratore
Pascher


Gabriele Pire -

00.SS

Oreste Scavia
Quart. Trionfo

MINISTERO DEL LAVORO




NOTA A VERBALE TRA LE PARTI

A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI PARTE SINDACALE
LARES SRL SI IMPEGNA A COMUNICARE AWE O.C.S.S.
AI SENSI DELL'ART. 4 DEL VIGENTE CCNL IMPRESE
DI PULIZIE, SERVIZI INTEGRATI, MULTISERVIZI, I DATI
IN ESSO PREVISTI DEI LAVORATORI IMPIEGATI
NEGLI APPALTI IN SCADENZA.

LARES SI IMPEGNA ALTRESI A COMUNICARE AI COMMITTENTI L'APPLICABILITA'
DEL RICHIAMATO ART. 4 DEL CCNL.

ROMA, 26/10/2011


Roberto Vignone
Olivio Saucie
Gordano Manueto

LARES SRL
IL PRESIDENTE

